

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 11 giugno 2025, n. 259

[ID VIP 13419] - Parco eolico denominato “LUJENTU”, costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza unitaria pari a 64,8 MW, da realizzarsi nei Comuni di Nardò (LE), Copertino (LE) e Galatina (LE), incluse le opportune opere di connessione alla RTN.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: LUJENTU S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precipitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemplata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 18452 del 03.02.2025, acquisita in pari data al prot. n. 56284 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 92139 del 20.02.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 113476 del 04.03.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 107649 del 28.02.2025, con la quale il Comune di Copertino ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale;
- nota prot. n. 100270 del 25.02.2025, con la quale il Comune di Nardò ha espresso parere non favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13419, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "LUJENTU", costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza unitaria pari a 64,8 MW, da realizzarsi nei Comuni di Nardò (LE), Copertino (LE) e Galatina (LE), incluse le opportune opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "LUJENTU" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";

- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Scheda Istruttoria ID VIP 13419.pdf - b3c554daa2d37c6377dd9d6132420ba9df5324f3fb6fdcbd9da383eb44ee8fbc

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 13419

Tipologia di progetto	Impianto eolico
Potenza	Potenza nominale di 64,8 MW
Ubicazione	Comuni Galatina (LE), Nardo' (LE), Copertino (LE)
Proponente	Lujentu S.r.l.

Il Progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico denominato "Lujentu", costituito da **9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW**, per una potenza complessiva di **64,8 MW**, da realizzarsi nei **comuni di Nardò (LE), Copertino (LE) e Galatina (LE)**, incluse le opportune opere di connessione alla RTN. Il cavidotto per il trasporto dell'energia, si sviluppa per circa 28,9 Km di lunghezza complessiva fra le varie connessioni dei singoli aerogeneratori fino al recapito finale mediante collegamento dell'impianto in antenna AT 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN 380/150 kV da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV "Erchie 380 – Galatina 380" indicata nella STMG rilasciata da Terna (cod. pratica 202306357). Il tracciato del cavidotto interessa quasi interamente strade provinciali e comunali oltre a brevi tratti posati su terreni agricoli per gli allacci agli aerogeneratori.



Il parco eolico sarà raggiungibile, dal porto di Brindisi, attraverso la SS 613, la SS 694, la SS 101 e la SP 19. I siti di installazione degli aerogeneratori previsti in progetto saranno raggiungibili percorrendo strade provinciali, comunali e interpoderali.

La tabella sottostante riporta le coordinate ed i riferimenti catastali specifici degli aerogeneratori (Tabella 1):

PROVINCIA	COMUNE	N° AEROGENERATORE	COORDINATE		RIFERIMENTI CATASTALI	
			EST	NORD	FOGLIO	PARTILELLA
Lecce	Nardò	L01	248096,23	4457428,95	55	341
Lecce	Copertino	L02	249333,88	4457613,23	61	21
Lecce	Galatina	L03	251807,63	4457446,75	2	32
Lecce	Copertino	L04	249504,28	4456693,91	61	47 e 77
Lecce	Nardò	L05	250305,96	4456494,32	57	297
Lecce	Nardò	L06	250016,72	4455177,63	66	91 e 161
Lecce	Nardò	L07	251066,22	4455277,23	67	20
Lecce	Nardò	L08	249602,51	4453960,21	78	51
Lecce	Galatina	L09	251687,18	4454471,41	12	162

Tabella 1 - Localizzazione e coordinate aerogeneratori

Si riporta di seguito una rappresentazione d'insieme dell'impianto su ortofoto (Figura 1.a) e una rappresentazione su IGM (Figura 1.b) utili a specificare la collocazione sui diversi territori comunali:



Dalle dichiarazioni del proponente si evince che il progetto del Parco Eolico è costituito dai seguenti componenti:

- 9 aerogeneratori della potenza unitaria variabile tra 4,50 MW e 7,2 MW, con hub a 119 metri, altezza massima punta pala pari a 200 metri e diametro rotore di 162 m, che convertono l'energia cinetica del vento in energia elettrica per mezzo di un generatore elettrico;
- un trasformatore elevatore 0,690/30 kV che porta la tensione al valore di trasmissione interno dell'impianto;
- le linee interrate in MT a 30 kV che convogliano la produzione elettrica degli aerogeneratori alla Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
- la stazione di trasformazione 30/150 kV (SET) che trasforma l'energia al livello di tensione della rete AT. In questa stazione vengono posizionati gli apparati di protezione e misura dell'energia prodotta;
- la stazione di condivisione: impianto in alta tensione a cui sono connesse le stazioni di trasformazione 30/150 kV del parco eolico e altri futuri produttori;
- cavidotto interrato a 150 kV: cavo di collegamento a 150 kV tra la Stazione di condivisione e la nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN 380/150 kV;
- stallo di consegna TERNA a 150 kV (IR - impianto di rete per la connessione): è il nuovo stallo di consegna a 150 kV che verrà realizzato nella nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN 380/150 kV.

L'area sulla quale insiste l'impianto eolico, nel territorio dei Comuni di Nardò (LE), Copertino (LE) e Galatina (LE), rientra nell'Ambito di paesaggio n.10 *"Tavoliere Salentino"* e precisamente nella figura territoriale n.10.2 *"La terra dell'Arneo"* e nella figura n.10.4 *"La campagna a mosaico"*.

Dall'analisi delle strumentazioni urbanistiche si evince che il progetto ricade:

- nel territorio del Comune di Galatina in zona E2 - *"zone agricole di salvaguardia"* e in zona E3- *"zone agricole"*;
- nel territorio del Comune di Copertino in zona agricola E;
- nel territorio del Comune di Nardò in zona *"E/1 — agricola produttiva normale"* e in zona *"E/2 — agricola con prevalenti colture arboree"*.

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto:

- **Lett. a)** — non è interessata da impianti della stessa fonte, ma in prossimità dell'area sono presenti numerosi impianti fotovoltaici; in particolare si rileva la presenza di un impianto fotovoltaico nel comune di Galatina (LE), che interessa direttamente l'aerogeneratore L09 e risulta al momento autorizzato con ID autorizzativo HJDDP31, ma non ancora realizzato;



Figura 2 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – altri impianti – fonte:
<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

- **Lett. b)** – non ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Lett. c)** – non coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado, né coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- **Lett. c bis)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, né dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali. In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'**art. 49 del D.P.R. 753/80** gli aerogeneratori più prossimi alla ferrovia, L01 e L02, sono comunque esterni alla fascia di rispetto di 30 m, da misurarsi in proiezione orizzontale, dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, mentre per il cavdotto che l'attraversa i binari, è necessario richiedere l'autorizzazione all'attraversamento secondo quanto stabilito dal **Decreto Ministeriale 4/04/2014**;
- **Lett. c bis 1)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelle situate all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Lett. c ter)** – non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico, né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater):**
 - non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2024, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art.142, comma 1, lettera h);
 - ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici), in particolare:
 - l'aerogeneratore L01, situato nel territorio di Nardò, e l'aereogeneratore L02 situato nel territorio di Copertino, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico istituito ai sensi della Legge 1089 il 11/06/1984 “*CHIESA E CONVENTO DI S. MARIA DI CASOLE*”:



Figura 3 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – CHIESA E CONVENTO DI S. MARIA DI CASOLE.

Nella immagine la linea in rossa indica i confini comunali.

- gli aerogeneratori L01, L05 e L06 situati nel territorio di Nardò, e gli aereogeneratori L02 ed L04, situati nel territorio di Copertino, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico istituito ai sensi della Legge 1089 il 26/01/1982 “*MASSERIA OLIVASTRO CON PERTINENZE*”:




Figura 4 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.L 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – MASSERIA OLIVASTRO CON PERTINENZE.

Nell'immagine sono indicate esclusivamente le distanze degli aereogeneratori più lontani dal vincolo; la linea in rossa indica i confini comunali

- gli aerogeneratori L06, L07, L08 situati nel comune di Nardò e l'aereogeneratore L09, situato nel comune di Galatina, ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico istituito ai sensi della Legge L. 364/1909 “CHIESA RUPESTRE S. ANTONIO”:



Figura 5 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.L 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – CHIESA RUPESTRE S. ANTONIO. Nell'immagine è indicata esclusivamente la distanza dell'aereogeneratore più lontano dal vincolo; la linea in rossa indica i confini comunali.

- l'aerogeneratore L08, situato nel comune di Nardò, ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico istituito ai sensi della Legge 1089 il 05/06/1987 “CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO”



Figura 6 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.L 42/2004 (3 Km per impianti eolici) – CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO. Nell'immagine la linea rossa rappresenta i confini comunali.

- **non** ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.L. 42/2004 (3 Km per impianti eolici).
- ❖ **Gli aerogeneratori L01, L02, L04, L05, L06, L07, L08, L09 NON ricadono in aree indicate come IDONEE ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater). Solo l'aerogeneratore L03 ricade in aree indicate come IDONEE ai sensi dell'art.20 co.8 del D.lgs. n.199/2021.**

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto **NON** ricade tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.



Figura 7 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4 d la cui P_TOT >1.000 kW**.

In riferimento alle opere di connessione, si precisa che il cavidotto interferisce con PAI – Pericolosità idraulica, PUTT/p – ATE B e Coni visuali fino a 10 Km.

L'area dell'impianto **non ricade** in aree vincolate ai sensi del **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale**; l'aerogeneratore L07 è molto prossimo a "Doline".




Figura 8 – Stralcio PPTR Regione Puglia Regione Puglia

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) Da una verifica condotta sul portale <https://www.acredia.it> non risulta che lo studio di progettazione denominato **I.R.I.D.E. Srl - P.IVA 08024671003**, che ha supportato il proponente nella fase progettuale, aderisca ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS) al fine di comprovare la buona progettazione dell'impianto;
- b) il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente (*codice elaborato: MASE-2025-0018452*) **rientra** tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi e rifiuti”* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera 2, denominata *“Installazioni relative a: impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”*. L'impianto, dunque, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore.
- c) L'intervento **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, nello studio di impatto ambientale (*nome file: E-LUJ-A-RE-2_Studio_di_Impatto_Ambientale.pdf*), riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali, localizzative dichiarando, in merito alla viabilità, che il progetto prevede: *“la massimizzazione dell'impiego delle strade esistenti, rispetto alla costruzione di nuove strade per l'accesso al sito e alle singole turbine; lo sfruttamento in massima parte della viabilità esistente per il trasporto dei mezzi e dei materiali in cantiere; il mantenimento di pendenze contenute e la minimizzazione dei movimenti terra assecondando le livellette naturali.”* Il proponente afferma altresì che: *“laddove la geometria della viabilità esistente non rispetti i parametri richiesti sono stati previsti adeguamenti della sede stradale o, nei casi in cui questo non risulti possibile, la realizzazione di brevi tratti di nuova viabilità di servizio con pavimentazione in misto di cava adeguatamente rullato, al fine di minimizzare l'impatto sul territorio. Il tracciato è stato studiato ed individuato al fine di ridurre quanto più possibile i movimenti di terra ed il relativo impatto sul territorio, nonché l'interferenza con le colture esistenti.”*

- d) Il progetto **prevede** l'utilizzo di aree caratterizzate da attività antropiche per via della presenza di strade e per la presenza di campi coltivati (*pressione antropica ISPRA Bassa* - cfr. <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>). Si riscontra inoltre la presenza di alcuni impianti fotovoltaici realizzati nei comuni di Nardò, Galatina, Copertino e Galatone in provincia di Lecce (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>).
- e) L'impianto **non è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, l'area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori è classificata come superficie agricola ed è caratterizzata dal **codice 2111 - seminativi semplici in aree non irrigue, dal codice 223 - uliveti e dal codice 221 - vigneti** secondo il progetto europeo Corine Land Cover (cfr <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>).



Figura 9 – Carta uso del suolo 2011 – fonte <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>

- f) Esaminata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale Ht (al top della pala) pari a 200 m (Ht = H+D/2). (altezza mozzo 119 m + raggio rotore 81 m = 200 m), mentre l'Area vasta avrà raggio 200 x 50 = 10.000,00 m).

➤ **Impatto sul paesaggio**

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva).**

Questo parametro **non è rispettato** poiché nel raggio di 10 Km sono presenti impianti già realizzati e impianti autorizzati da realizzare.




Figura 10 – Area Buffer di 10 e 20 Km - Impatto Cumulativo. Fonte: Elaborato- "E-LUJ-A-VC-18_Carta_intervisibilità_teorica_effetto_cumulo_impianti_eolici.pdf"

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare.**

Il requisito di distanza fra gli aerogeneratori risulta **rispettato** in entrambe le direzioni come si evince dall'Elaborato- "E_LUJ_P_AN_RE_01_Studio_anemologico.pdf" - punto 2.1 Localizzazione dell'impianto.

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**

L'area di posizionamento degli aerogeneratori è caratterizzata da una complessità orografica media con un'altezza compresa tra 32 e 47 metri sul livello del mare. L'area geografica, nel suo contesto più ampio, è caratterizzata da un'orografia poco complessa, per lo più costituita da zone pianeggianti e da una rugosità medio/bassa.

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto**

In fase di cantiere la pavimentazione e la nuova viabilità (strade e piazzole di montaggio) saranno realizzate con materiale permeabile, in misto granulare stabilizzato. In fase di esercizio tutte le aree adoperate per la realizzazione degli aerogeneratori saranno invece ricoperte con terreno vegetale e rinverdite con idrosemina (Fonte: Elaborato- "E-LUJ-G-EG-RE-01_RelazioneGenerale.pdf"). Requisito **rispettato**.

- **Interramento dei cavidotti**

Il progetto prevede l'interramento di tutti i cavidotti (Fonte: Elaborato- "E-LUJ-G-EG-RE-01_RelazioneGenerale.pdf"). Requisito **rispettato**.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti**

Il Proponente non stabilisce le scelte previste, tuttavia dichiara che il produttore degli aerogeneratori, d'accordo con il cliente ed in funzione del paese di installazione, definisce le caratteristiche cromatiche e luminose degli elementi tecnici degli aerogeneratori da installare. Per le caratteristiche cromatiche delle pale il produttore tiene conto delle esigenze normative locali e delle dimensioni degli aerogeneratori per predisporre opportuni elementi di segnalazione. (Fonte: Elaborato- "E-LUJ-P-VI-RE-Relazione segnalazione cromatica e luminosa.pdf")

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati**

Il requisito non è pertinente.

➤ **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Il contesto ambientale nel quale si inserisce il progetto è a matrice prevalentemente agricola, nell'ambito della quale la vegetazione naturale è costituita soprattutto da formazioni erbacee e principalmente da prati aridi che si localizzano, anche in prossimità dell'ambito di progetto, tra i campi coltivati. La classe degli uccelli è quella che annovera il maggior numero di specie, tra le quali vi sono alcune di interesse conservazionistico/scientifico, che possono frequentarla o attraversarla durante i loro spostamenti. Il proponente prevede la piantumazione di alberi e arbusti, a costituire siepi e nuclei boscati, elementi a forte interesse ecologico nella matrice agricola, atti al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica; è prevista la piantumazione di alberi e arbusti che saranno scelti tra quelli autoctoni presenti nell'area interessata dal progetto e in base alle caratteristiche ambientali delle zone dove saranno messi a dimora.

(Fonte: *Elaborato- E_LUJ_A_RE_13_Relazione_mitigazioni_e_valorizzazioni_ambientali*).

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio**

Il proponente dichiara di provvedere in ogni fase, sia di cantiere che in esercizio, con opportuni interventi volti a minimizzare gli inevitabili impatti sull'habitat. In particolare, è prevista anche la ricostruzione dei muretti a secco oggetto di demolizioni per gli adeguamenti stradali obbligati al transito dei mezzi speciali di trasporto torri e pale e ridurrà al minimo la superficie interessata dai lavori con eventuale opportuno ripristino di aree limitrofe, al termine dei lavori, mediante raccolta del fiorume autoctono, asporto e idonea conservazione del terreno vegetale (Fonte: *Elaborato-13_Relazione_mitigazioni_e_valorizzazioni_ambientali.pdf*”).

- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente**

Il Proponente dichiara che dall'avvio lavori sono previsti 18 mesi di lavoro (Fonte: *Elaborato-03Cronoprogramma_dei_lavori.pdf*”).

- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico**

Pur non esplicitando la previsione di una chiusura al pubblico, il Proponente dichiara che, per alcuni aerogeneratori, l'accesso alle piazzole sarà effettuato utilizzando percorsi esistenti con locali modifiche del tracciato stradale, mentre per altri aerogeneratori, oltre a sfruttare percorsi esistenti con modifiche locali verranno realizzati tratti di nuovo tracciato stradale (Fonte: *Elaborato- "E-LUJ-G-EG-RE-01_RelazioneGenerale.pdf*”).

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti**

La scelta del tipo di aerogeneratore è **coerente** con questo requisito (Fonte: *Elaborato- "E-LUJ-G-EG-DT-01-Modello_aerogeneratore.pdf*”).

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale**

In merito il Proponente dichiara che l'esecuzione di alcuni interventi del Parco eolico comporta l'interessamento di oliveti e in questi casi è previsto l'espianto, l'opportuna conservazione e il successivo trapianto degli esemplari, nella stessa particella o in altre aree idonee ricadenti nelle limitazioni amministrative regionali, in base alla normativa vigente ed in zone adeguate sotto il punto di vista agro-pedologico, che saranno individuate nelle successive fasi progettuali in accordo con gli enti (Fonte: *Elaborato- "13_Relazione_mitigazioni_e_valorizzazioni_ambientali.pdf*”).

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina**

Il proponente prevede tale soluzione (fonte: *Elaborato- "E-LUJ-E-EG-RE-01-Relazione-tecnica-descrittiva-opere-elettriche.pdf*”).

- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna**

Tutti gli aerogeneratori saranno dotati di una segnaletica cromatica diurna, mediante colorazione della parte esterna delle pale con tre bande alternate di colore rosso-bianco-rosso. La larghezza di ciascuna banda sarà pari ad 1/7 della lunghezza della stessa pala, in conformità a quanto previsto dalla CS ADR-DSN.Q.45 di cui al "Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) NO 139/2014" (Fonte: *Elaborato- "E-LUJ-P-VI-RE-Relazione_segnalazione_cromatica_e_luminosa.pdf*”).

- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.**

Le soluzioni adottate in progetto risultano coerenti e rispettano i dettami normativi (Fonte: Elaborato- "E-LUJ-E-EG-RE-01-Relazione-tecnica-descrittiva-opere-elettriche.pdf").

- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.**

Nell'elaborato "13_Relazione_mitigazioni_e_valORIZZAZIONI_ambientali.pdf" il Proponente elenca alcune proposte coerenti per ridurre e mitigare questo tipo di impatto.

➤ **Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica**

In merito alle interferenze elettromagnetiche il Proponente allega l'Elaborato tecnico "E-LUJ-E-EG-RE-02-Relazione_campi_elettromagnetici_ok.pdf" da cui si rilevano i dati conclusivi dell'analisi e che risultano coerenti con i requisiti previsti dalle normative in vigore.

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati**

La scelta del tipo di aerogeneratore è coerente con questo requisito (Fonte: Elaborato- "E-LUJ-G-EG-DT-01-Modello_aerogeneratore.pdf").

- **Utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente.**

Le soluzioni adottate in progetto risultano coerenti e rispettano i dettami normativi (Fonte: Elaborato- "E-LUJ-E-EG-RE-01-Relazione-tecnica-descrittiva-opere-elettriche.pdf").

- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;**

Non si rileva in alcun elaborato allegato la trattazione di questa problematica. Requisito non verificabile.

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**

Tale soluzione è adottata dal tipo di torre ed aerogeneratore indicato (Fonte: Elaborato- "E-LUJ-E-EG-RE-01-Relazione_tecnica_descrittiva_opere_elettriche.pdf").

➤ **Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche**

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

Il requisito è rispettato in quanto il recettore più vicino è il R59 Residenziale posto a 360 m (Fonte: Elaborato- "E-LUJ-A-RE-8_Studio_acustico.pdf").

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

Nell'Elaborato "E-LUJ-G-EG-RE-01_RelazioneGenerale.pdf" al punto 2.9 Centri urbani e fabbricati è genericamente specificato che "...Altro aspetto che potrebbe generare criticità, è legato alla prossimità degli impianti ai centri urbani che "vanno protetti" da un buffer di 500 m, sia per ragioni percettive che urbanistiche", ma non è fornita nessuna indicazione, né numerica né grafica, delle distanze attendibili dai centri urbani.

In base al Punto 5.3 dell'All.4 del D.M. del 10.09.2010 il limite del raggio di 6×200 m = 1.200,00 m comunque rispettato.

➤ **Rischio incidenti**

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Il requisito risulta rispettato. Ad ogni buon conto si rileva che la SP17 si pone ad una distanza minima di 260 m, la SP19 a distanza di 219 m e la rete di Strade comunali da 30 a 50 m; si rimanda al punto successivo per la trattazione specifica.

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

La documentazione di progetto non ricomprende un elaborato di Relazione di Calcolo della Gittata (Fonte: Elaborato- "VIAVIAF00000352-ElencoElaborati.pdf"), ma l'Elaborato- "E-LUJ-A-RE-2-Studio-di-Impatto-Ambientale.pdf - al punto -2.5.1.2.2 Verificarsi di incidenti", dichiara genericamente che la gittata massima è di **circa 233 m** riferita alla rottura dell'intera pala, ma non sono presenti informazioni relative alla trattazione utilizzata per effettuare i calcoli per la gittata sia in riferimento alla rottura della pala intera che per frammenti della stessa. Non sono presenti informazioni circa l'individuazione di recettori sensibili nell'intorno degli aerogeneratori pur locandosi l'impianto, in prossimità di insediamenti edilizi e Strade Provinciali e Statali, nonché una tratta di ferrovia. Considerando che le distanze delle strade prossime agli aerogeneratori sono inferiori alla gittata dichiarata dal proponente, il **requisito non è rispettato**.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguitate dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo, gli aerogeneratori che costituiscono l'impianto eolico, ricadono esclusivamente in aree interessate da un uso del suolo principalmente agricolo.

Come si apprende dalla relazione agronomica allegata al progetto (Elaborato: *E-LUJ-A-RE-9_Relazione_agronomica.pdf*): *"L'area interessata dagli elementi costitutivi del parco eolico, risulta caratterizzata da zone coltivate, queste ultime sono costituite principalmente da seminativi, e solo in un caso (Aerogeneratore L05 nel comune di Nardò) occupati da oliveti residuali di attacco batterico (Xylella), per i quali si prevedono interventi di espianto e reimpianto in situ, le superfici agricole interessate dalle aree di cantiere, saranno ripristinate, al termine dei lavori, al loro uso originario, rappresentato principalmente da seminativi."* La verifica istruttoria conferma che l'area dell'impianto ricade in Zona Infetta *Xylella Fastidiosa sub. pauca* nei comuni di Nardò, Galatina e Copertino in provincia di Lecce (cfr http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura/Elenchi/Particelle%20catastali).

Come affermato dal proponente all'interno dello studio di impatto ambientale: *"l'esecuzione di alcuni interventi di realizzazione del Parco eolico comporta l'interessamento di oliveti e in questi casi è previsto l'espianto, l'opportuna conservazione e il successivo trapianto, degli esemplari, nella stessa particella o in altre aree idonee, ricadenti nelle limitazioni amministrative regionali, in base alla normativa vigente ed in zone adeguate sotto il punto di vista agro-pedologico, che saranno individuate nelle successive fasi progettuali, in accordo con gli enti. Inoltre, come mitigazione è prevista la piantumazione di ulteriori piante di ulivo, il numero delle quali sarà concordato con gli enti, così come le zone dove metterle a dimora."*

Si sottolinea che la norma principale che regola il reimpianto di ulivi nelle aree infette da Xylella in Puglia è il Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 10 maggio 2019, n. 41, intitolato *"Misure urgenti per la rigenerazione del settore olivicolo pugliese colpito da Xylella fastidiosa"*.

Con Determinazione del Servizio Fitosanitario della Regione Puglia n. 75 del 03.08.2021 - Reg. (UE) 2020/1201 – Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201 *"Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette"*, (cfr. <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/-/xylella-autorizzato-l-impianto-di-specie-immuni-tolleranti-o-resistenti-nella-zona-infetta>) è stato autorizzato, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201, l'impianto di piante specificate risultate immuni, resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilità alla *Xylella fastidiosa* nelle zone infette ad esclusione della zona di 5 km dalla zona infetta di cui alla DDS 69 del 27/07/2021 (indicata come "zona di contenimento") in cui si applicano le misure di contenimento (cfr. <https://press.regionepuglia.it/-/xylella-fastidiosa-aggiornata-la-zona-di-contenimento>). In particolare, le misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17 del Regolamento UE 2020/1201, prevedono che venga abbattuto solo l'albero infetto e non le piante sane nel raggio di 50 metri dalla pianta infetta. Il proponente non specifica negli elaborati tecnici analizzati, che tipo di varietà di olivo sarà utilizzata per il reimpianto rimandando la scelta alla fase esecutiva.

Pertanto, si riscontra che le uve provenienti da vitigni presenti nell'area di studio, possono concorrere alla produzione di vini IGT SALENTO e PUGLIA (cfr

[Non si può dunque escludere che alcune superfici interessate dall'impianto non ricadano in colture di pregio. Il proponente afferma all'interno dello studio di impatto ambientale che: *"sebbene le aree identificate per la realizzazione dei 9 Aerogeneratori rientrino nell'areale di produzione di alcuni prodotti DOP e IGP, non si ha nessun impatto negativo sulle eventuali colture a denominazione presenti nella zona, considerando anche che, laddove i lavori interessano oliveti, è previsto, prima dell'inizio delle attività, l'espianto e successivo reimpianto, come anticipato, degli esemplari, la cui quantificazione, si rimanda alla fase esecutiva per una precisa definizione, in base alla normativa vigente."*](http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/)

Infine si riscontra, in corrispondenza dell'aerogeneratore L08 sito all'interno della particella 51, Foglio 78 nel comune di Nardò (LE), la presenza di ulivi considerati monumentali (DGR 1358/2012) come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html>).



Il progetto prevede alcune misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo d'integrazione nel territorio, di riduzione al minimo degli impatti e, nella migliore delle ipotesi, di eliminazione totale. Il proponente afferma all'interno dello studio di impatto ambientale (nome file: *E-LUJ-A-RE-2_Studio_di_Impatto_Ambientale.pdf*) che: "Le superfici interessate dall'impronta a terra degli aerogeneratori, dalle relative piazzole di servizio, dalla viabilità di accesso e connessione a strade esistenti e dalla stazione elettrica di trasformazione, sono costituite principalmente da superfici coltivate, quindi habitat seminaturali utilizzati da specie animali ad elevata adattabilità ecologica o antropofile o comunque tolleranti la presenza dell'uomo. Le poche superfici caratterizzate da vegetazione naturale, interessate in minima parte da elementi progettuali, sono costituite prevalentemente da vegetazione erbacea. In particolare, la nuova viabilità sarà realizzata in misto granulare, e non asfaltata, e sarà utilizzata solo a scopo manutentivo, quindi con scarsa frequentazione da parte di veicoli e uomini, andando quindi a non costituire, per alcune specie, una perdita totale di habitat, ma solo di alcune sue funzioni. Al fine di mitigare la perdita di habitat naturali, dovuti alla dimensione fisica delle opere, sono stati previsti diversi interventi di mitigazione e valorizzazione ambientale, quali la messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi, a costituire filari e nuclei arborei e arboreo-arbustivi. I suddetti interventi, tra le varie funzioni, avranno anche quella di incrementare l'eterogeneità ambientale, costituendo nuovi habitat, e di fornire potenziali siti di rifugio e/o fonti trofiche e/o siti idonei alla riproduzione, per le specie faunistiche presenti nell'area."

Dalla relazione relativa alle opere di mitigazione (nome file: *E-LUJ-A-RE-13_Relazione_mitigazioni_e_valorizzazioni_ambientali.pdf*), si apprende che, il progetto prevede tra le opere di mitigazione:

- Sistema radar per uccelli e chiroteri con modulo di arresto rotazione;
- Abbattimento delle polveri durante le lavorazioni, mediante apparecchi di pulitura meccanica dei mezzi;
- Utilizzo del sistema TES (Trailing edge serrations) al fine di ottenere una riduzione della pressione sonora fino a 3 db;
- Utilizzo di rete di drenaggio delle acque meteoriche ovvero:
 - rete primaria di raccolta delle acque ricadenti sia sulla piattaforma stradale sia, in alcuni tratti, del bacino idrografico ad essi afferenti;
 - rete secondaria di fossi di guardia deputata al trasporto ed alla consegna delle acque intercettate dalla rete primaria fino al reticolo idrografico esistente;
- Piantumazione alberi di ulivo espiantati e piantumazione di nuovi esemplari;
- Piantumazione di alberi da frutto espiantati;
- Impianto di vigneti;
- Realizzazione ed installazione nidi artificiali;
- Predisposizione carnaio per rapaci necrofagi;

Il progetto prevede altresì le seguenti opere di compensazione, i cui contenuti vengono brevemente descritti nello studio di impatto ambientale, rimandando i dettagli alla fase esecutiva:

- Piantumazione di nuovi alberi e arbusti;
- Conservazione e ripristino muretti a secco;
- Promozione del territorio e delle risorse ambientali;
- Percorsi ciclabili, servizio bike sharing e fornitura mountain bike;
- Percorsi birdwatching;
- Aree ristoro.

Dallo studio di impatto ambientale si apprende che il proponente, al fine di mitigare gli impatti della realizzazione del parco eolico su **suolo e sottosuolo**, prevede l'utilizzo del sistema di impermeabilizzazione del suolo con membrana impermeabilizzante al fine di minimizzare sversamenti accidentali dai macchinari utilizzati. Al fine di diminuire gli impatti sull'**atmosfera** sia in fase di cantiere che in fase di dismissione, per limitare le emissioni di gas si prevede di limitare la velocità di spostamento dei veicoli al fine di contenere lo sforzo dei motori e lo spegnimento degli stessi in fase di sosta prolungata. Il controllo della produzione di polveri all'interno delle aree di cantiere sarà ottenuto mediante la bagnatura periodica delle superfici in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di carico/scarico, con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva. Inoltre, sarà effettuata la copertura degli autocarri durante il trasporto del materiale, il lavaggio dei mezzi e degli pneumatici, l'utilizzo di cannoni nebulizzatori durante le

operazioni più impegnative in termini di produzione polveri e la limitazione della velocità di scarico del materiale, al fine di evitare lo spargimento di polveri.

In riferimento agli impatti su **flora e vegetazione** il proponente afferma che il contesto ambientale nel quale si inserisce il progetto è a matrice prevalentemente agricola, nell'ambito della quale la vegetazione naturale è costituita soprattutto da formazioni erbacee e da specie vegetali che si adattano a vivere e prosperare in ambienti fortemente influenzati e alterati dall'attività umana. Il proponente afferma che sarà ripristinato il manto erboso tra le varie strutture dell'impianto, laddove eventualmente fosse parzialmente compromesso durante la fase di cantiere.

In relazione a **fauna e avifauna**, il proponente afferma che la trasformazione del paesaggio nel quale si inserisce l'area di progetto, costituito principalmente da superfici coltivate, comporta una semplificazione della struttura della comunità animale del territorio in esame e la potenziale alterazione del comportamento delle specie faunistiche dell'area, con conseguente allontanamento delle specie più sensibili, risulta trascurabile.

L'area, da un'indagine cartografica, risulta contraddistinta da un basso valore ecologico (cfr. *Linee Guida ISPRA* <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>).

CONCLUSIONI

L'impianto eolico, denominato "Lujentu", è costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 64,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Nardò (LE), Copertino (LE) e Galatina (LE), incluse le opportune opere di connessione alla RTN.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade in **zona a destinazione agricola**, secondo gli strumenti urbanistici dei **Comuni di Nardò (LE), Copertino (LE) e Galatina (LE)**.
2. Gli aerogeneratori **L01, L02, L04, L05, L06, L07, L08, L09** **NON ricadono in aree indicate come IDONEE ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater**). Solo l'aerogeneratore **L03** ricade in aree indicate come **IDONEE ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater**) del D.lgs. n.199/2021.
3. L'area dell'impianto **NON ricade** tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;
4. Il progetto **mira a minimizzare** l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica e prevedendo l'utilizzo di aree caratterizzate da attività antropiche per via della presenza di strade e per la presenza di campi coltivati, in linea con gli standard del **DM 10-9-2010, punto 16.1, lettere b, c, d.**
5. In relazione all'**uso del suolo** gli aerogeneratori in progetto sono stati collocati in **codice 2111 - seminativi semplici in aree non irrigue, dal codice 223 - uliveti e dal codice 221 - vigneti** secondo il progetto europeo Corine Land Cover.
6. Si **riscontra**, in corrispondenza dell'aerogeneratore L08 sito all'interno della particella 51 foglio 78 nel comune di Nardò (LE), la presenza di ulivi considerati monumentali (DGR 1358/2012) come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".
7. Come si apprende dalla documentazione **risultano presenti** colture specializzate nell'area di installazione della torre L 05 (*Comune di Nardò (LE) Foglio 57, particella 297*) dove è stata riscontrata la presenza di un oliveto. Non vi è invece riscontro della presenza di un oliveto in corrispondenza della torre L 08 (*Comune di Nardò (LE) Foglio 78, particella 51*).
8. Come si apprende dalla documentazione, il progetto **prevede di preservare i muretti a secco**, laddove presenti negli ambiti di progetto e di realizzarne alcuni nuovi, rimandando la localizzazione delle zone dove realizzare i nuovi muretti a secco e le loro caratteristiche in fase esecutiva. Non si riscontra tra gli elaborati progettuali a disposizione, una planimetria generale che contenga i

dettagli geometrici dei muretti a secco presenti nell'area, ma il progetto, tra le opere di valorizzazione ambientale prevede un costo a corpo per la loro conservazione e ripristino.

9. La documentazione di progetto non ricomprende un elaborato di Relazione di Calcolo della Gittata, per cui non è possibile stabilire le condizioni di sicurezza dell'esercizio dell'impianto.